



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TRENTO**  
**SEZIONE CIVILE**

**N. 2643/2022 R.G.**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Jacopo Negro,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al **N. 2643/2022 R.G.** promossa da:

Parte\_1 (c.f.

P.IVA\_1 ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.  
MAURIZIO ROAT, elettivamente domiciliato in Trento, via Brennero n. 322

opponente

**contro**

Controparte\_1 (c.f. C.F.\_1 , rappresentato e difeso dall'avv. CARLO  
ANDRIOLLO, elettivamente domiciliato in Borgo Valsugana (TN), viale Roma n. 1/B

opposto

*in punto: opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.)*

**CONCLUSIONI**

Conclusioni dell'opponente: “Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che Controparte\_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata; dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del precetto come sopra indicato; condannare la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA). In via istruttoria: Non volendo accettare l'inversione dell'onere della prova, in quanto incombe sul preteso creditore la dimostrazione del compimento di atti interruttivi della prescrizione in relazione ai titoli in base ai quali avanza la sua pretesa creditoria, a titolo puramente tuzioristico, si ribadiscono le istanze istruttorie come esposte in seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.: Prova per testi. Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui capitoli di seguito

*formulata mezzo dei testi indicati: direttore pro tempore della Cassa Rurale Valsugana e Tesino con sede in Borgo Valsugana, viale IV Novembre n.20; 1. “Vero che il teste conferma il contenuto della lettera dd. 15.6.2022 formata dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, che si rammostra in copia (doc.5), ove si riporta che i citati due assegni, rispettivamente di € 5.120,82 e di € 4.512,76, rilasciati da **Parte\_1** in favore di **Controparte\_1**, sono stati da quest’ultimo incassati in data 13.02.2012”*”.

Conclusioni dell’opposto: “*rigettare, per i motivi di cui in narrativa, le domande azionate da parte attrice in quanto inondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa; revocarsi il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 19.12.2022 con il quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi azionati; rigettare ogni altra domanda versate in causa nei confronti del convenuto. Con vittoria di spese e competenze legali relative ad ogni singola fase del giudizio*”.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 2 novembre 2022, **[...]**

**Parte\_1** ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto notificato nei suoi confronti da **Controparte\_1** e spiccato sulla scorta del lodo arbitrale emesso in Trento in data 11 maggio 2010, dichiarato esecutivo il 13 ottobre 2010 (recante la condanna nei confronti dell’attore per € 9.904,38 oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, oltre a spese del Collegio arbitrale per € 8.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali) e della sentenza della Corte d’appello di Trento del 15 novembre 2011, n. 322/11, resa nel giudizio di impugnazione del predetto lodo arbitrale, munita di formula esecutiva il 2 novembre 2016 (recante il rigetto dell’impugnazione proposta dal **Parte\_1** e l’accoglimento dell’impugnazione incidentale proposta dall’appellato odierno opposto, con riconoscimento dell’ulteriore somma di € 4.320,61, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore del qui convenuto, per € 4.320,00, oltre spese generali e accessori di legge).

A mezzo del rimedio azionato, l’opponente ha dedotto:

1. l’inesistenza del credito azionato per intervenuto pagamento, mediante due assegni bancari per € 4.512,56 e di € 5.120,52 trasmessi in data 4 febbraio 2012 e incassati dalla controparte;
2. l’intervenuta prescrizione, per decorso del termine decennale, delle ragioni di credito esposte nel precetto;
3. la non debenza della somma di € 5.000,00 a titolo di “rimborso compenso organo

*arbitrale anticipato*”, esposta nel precetto, non avendo il *Parte\_1* mai accettato la liquidazione operata dal Collegio arbitrale ed essendo, pertanto, tale voce estranea ai titoli esecutivi richiamati nel precetto.

Ha concluso chiedendo l’accoglimento delle domande spiegate e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.

In sede di decisione dell’istanza di sospensiva, con ordinanza depositata in data 21 dicembre 2022 il Tribunale - dichiarata la contumacia dell’opposto che in quella sede non si è costituito - ha sospeso i titoli posti alla base del precetto.

Il convenuto si è solo successivamente costituito in giudizio, in data 13 febbraio 2023, contestando la circostanza che il credito azionato debba ritenersi soddisfatto a mezzo degli assegni incassati ed altresì la prescrizione eccepita *ex adverso*, individuando il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione nella data di passaggio in giudicato (6 giugno 2012) della sentenza della Corte d’appello di Trento depositata il 6 dicembre 2011, tenuto altresì conto dell’atto interruttivo (diffida ad adempire) del 23 marzo 2022 e della successiva notifica, in data 28 aprile 2022, di un primo atto di precetto.

Quanto alla debenza del rimborso del compenso dell’organo arbitrale, ha allegato che il rigetto da parte della Corte d’appello dell’impugnazione proposta dal *Parte\_1* “denota in modo inequivocabile come la pronuncia relativa al pagamento del compenso arbitrale in quella sede determinata fosse del tutto congrua” ed altresì dedotto che il *Parte\_1* “ha accettato per fatti concludenti tale determinazione avendo peraltro provveduto direttamente al pagamento in favore del Collegio del residuo compenso liquidato” (pagg. 6 e 7 della comparsa).

Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell’opposizione, con revoca del provvedimento di sospensione dell’efficacia dei titoli esecutivi azionati.

La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta dal G.I., all’esito dell’udienza del 28 giugno 2023, matura per la decisione.

A seguito della riassegnazione del fascicolo a nuovo giudice in data 18 dicembre 2025, all’udienza del 15 aprile 2026, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., nella misura di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per replica.

L’opposizione risulta parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta, per quanto di ragione.

Risulta fondato, in particolare, il terzo motivo dedotto dal *Parte\_1*, relativo all'assenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi l'intimazione del pagamento di € 5.000,00 a titolo di restituzione del compenso del Collegio arbitrale, anticipato da *CP\_1*, ma posto a carico dell'odierno opponente nel lodo dell'11 maggio 2010 (doc. 2 fasc. opponente).

Osserva infatti il Tribunale che la liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale (cfr. Cass. 27 marzo 2017, n. 7772), ragione per cui il lodo arbitrale, nella parte in cui è disposta tale liquidazione, non assume, anche laddove essa sia accettata dalle parti, l'efficacia di titolo esecutivo, neppure in esito all'esperimento del procedimento di cui all'art. 825 c.p.c..

Di ciò si può trarre conferma dalla previsione, contenuta ai commi secondo e terzo dell'art. 814 c.p.c., di un apposito procedimento volto alla formazione di titolo esecutivo per il pagamento del compenso arbitrale, ovvero l'ordinanza del Presidente del Tribunale *ex art.* 814 co. 2 c.p.c. cui il successivo capoverso attribuisce espressamente il valore di "*titolo esecutivo*".

Da tanto consegue che il lodo arbitrale posto a fondamento del precetto non può costituire titolo esecutivo in relazione alle somme anticipate dall'opposto quale compenso degli arbitri.

*In parte qua* l'opposizione, pertanto, è fondata con la conseguenza che, in relazione all'intimato precetto, non risulta dovuta la somma di € 5.000,00.

Ne consegue che tale importo andrà scomputato dalla somma totale intimata (€ 14.914,71 - € 5.000,00 = € 9.914,71).

Non risultano invece meritevoli di accoglimento gli ulteriori due motivi spiegati.

In particolare, quanto all'allegata estinzione del credito per pagamento da parte del *Parte\_1*, a far data dall'anno 2012, dell'importo di € 9.633,08, rileva il Tribunale che è esposto nel precetto l'intervenuto pagamento parziale di € 9.633,58, somma che risulta detratta dal dovuto ("*detratti acconti corrisposti nel 2012*", cfr. doc. 1 fasc. attoreo, pag. 3) senza dunque che il debitore possa dolersi di una duplicazione di richieste di pagamento.

La prova del pagamento di € 9.633,08 non appare pertanto idonea a tacitare le ragioni creditorie di *Controparte\_1*, mentre le ulteriori missive prodotte dall'opponente per dimostrare la totale soddisfazione del credito di cui è causa (docc. 6 e 7 fasc. attoreo) non risultano atte allo scopo, trattandosi di comunicazioni a firma del legale rappresentante del *CP\_2* e dunque di dichiarazioni provenienti dallo stesso debitore.

In merito all'eccezione di prescrizione, si richiama il precedente di questo Tribunale (sent. n. 243/2023 del 24 marzo 2023, est. dott.ssa Enrica Poli) pronunciato a definizione del procedimento di opposizione spiegato dal *Parte\_1* avverso un precedente atto di precetto notificato da *Controparte\_1* sempre al fine di ottenere il pagamento delle somme risultanti dal lodo arbitrale e dalla sentenza della Corte d'Appello sopra richiamate.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dai predetti titoli esecutivi, per le seguenti ragioni: *“ferma l'idoneità interruttiva degli atti ricompresi nelle categorie di cui agli artt. 2943 e 2944 c.c., non quindi in via esclusiva dalla notifica del titolo esecutivo (necessaria invece al fine di procedersi in via di esecuzione forzata), parte convenuta ha prodotto intimazione di pagamento a mezzo PEC del 25-3-2022 (doc. 4), nonché atto di precetto notificato il 28-4-2022 (doc. 5), del quale ultimo, in particolare, non può disconoscersi l'idoneità interruttiva a carattere istantaneo della prescrizione rispetto al relativo diritto di credito (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 3741 del 13/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014; Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007).*

*Trattasi, quindi, di determinare il dies a quo del termine decennale di prescrizione: secondo parte attrice da individuarsi nella data di dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (13-10-2010) ovvero nella data di deposito (6-12-2011) della sentenza della Corte d'appello di Trento resa nel giudizio di impugnazione avverso il lodo; secondo parte convenuta nella data (6-6-2012) di passaggio in giudicato di quest'ultima sentenza.*

*È sufficiente rammentare che, ove l'interruzione della prescrizione si realizzi con l'atto con cui la parte promuove procedimento arbitrale (art. 2943, ult. co., c.c.), segue altresì un effetto interruttivo permanente (con realizzazione congiunta, quindi, dei c.d. effetti istantanei e permanenti), testualmente disciplinato dall'art. 2945, ult. co., c.c. secondo cui “nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza sull'impugnazione”.*

*Nel caso di specie, pertanto, l'effetto interruttivo permanente si è protratto quantomeno (superflua, attese le risultanze concrete e le deduzioni delle parti, la verifica dell'applicabilità delle modifiche apportate dalla l. n. 69/2009, con decorrenza dal 4-7-2009, a fronte del ricorso per nomina degli arbitri del 5-5-2009, come da doc. 2 di parte attrice; v. Cass. Civ., Sez. 6,*

*Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Trento resa sull'impugnazione del lodo ex art. 829 c.p.c., depositata il 6-12-2011, ovverosia, in difetto di notificazione del lodo arbitrale (circostanza pacifica fra le parti anche tenuto conto delle deduzioni attoree), con il decorso del termine semestrale invocato da parte convenuta e, quindi, in data 6-6-2012 (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 6322 del 25/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 37735 del 23/12/2022).*

*Per quanto sopra, alla data del 28-4-2022 di notifica del primo atto di precetto, il termine di prescrizione decennale (art. 2953 c.c.) non era ancora integralmente decorso”.*

Risulta agli atti anche di questo giudizio la prova della notifica nei confronti del *Parte\_1* dell'atto di precetto del 28 aprile 2022 (doc. 4 fasc. parte opposta), ragione per cui deve ritenersi provata la valida interruzione del termine di prescrizione che - trattandosi di crediti portati da lodo rituale munito di formula esecutiva e da titolo giudiziale definitivamente esecutivo, dunque soggetti alla disciplina di cui dell'art. 2953 c.c. - è decennale.

Da ciò consegue il rigetto del motivo di opposizione anche in questa sede reiterato dal *CP\_2* .

Le spese, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione vanno compensate per un terzo e per restante parte poste a carico dell'opponente; vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 147/2022 per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ai valori medi con riferimento alle fasi di studio e introduttiva, ai valori minimi le fasi istruttoria e decisionale, considerata l'attività effettivamente svolta (in ragione, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria). Nulla sulle spese relative alla fase cautelare, non essendosi l'opposto costituito nel relativo subprocedimento.

### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nella causa n. 2643/2022 R.G. promossa da *[...]*

*Parte\_1* contro *Controparte\_1* ,  
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che *Controparte\_1* ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di *[...]*  
*Parte\_1* , in virtù del precetto opposto, nei limiti dell'importo di € 9.914,71 oltre accessori come per legge;

- compensa per un terzo le spese di lite;
- condanna *Parte\_1*  
al pagamento in favore di *Controparte\_1* di € 2.258,00 a titolo di due terzi dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Trento, 24 giugno 2026.

Il Giudice  
dott. Jacopo Negro